



UFFICIO UNICO TECNICO CONVENZIONATO  
DEI COMUNI DI  
**COSEANO E DIGNANO**  
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ESPROPRIAZIONI



[ut.coseano.dignano@com-coseano.regione.fvg.it](mailto:ut.coseano.dignano@com-coseano.regione.fvg.it)

comune.coseano@certgov.fvg.it

Prot.

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine

All'Ordine degli architetti Pianificatori e  
Paesaggisti della Provincia di Udine

Oggetto:Avviso di preinformazione di cui all'art. 59 comma 5 del D.lgs 50/2016 per svolgimento di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi ai "Lavori di ristrutturazione edilizia per il recupero della galettiera dell'ex filanda Banfi da Dignano finalizzata alla realizzazione di n. 6 nuove abitazioni CUP F47I17000000006" CIG 7600349667. Risposta.

Con la presente, a seguito della VS nota del 3 Sett. 2018 prot. 1879/18 e 17590/G con la quale si segnalavano diverse criticità in relazione alla procedura adottata per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per l'intervento di di ristrutturazione edilizia per il recupero della galettiera dell'ex filanda Banfi da Dignano finalizzata alla realizzazione di n. 6 nuove abitazioni in Comune di Dignano si specifica quanto segue:

I rilievi relativi alla corretta applicazione dell'art. 157 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per cui non è applicabile la procedura negoziata di cui all'art 36 comma 2 come prevista in quanto gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice anche se non esclusivamente mediante procedura aperta (art. 60) e Ristretta Semplificata (Art. 61).

**Si procederà a non dare seguito alla procedura perché effettivamente non conforme al Codice dei Contratti.**

Si segnala comunque che, l'avviso di preinformazione, contemplato anche al comma 2 dell'art. 61 nella procedura ristretta, conteneva tutte le informazioni necessarie per gli operatori economici al fine di effettuare la valutazione di cui al comma 3 alla amministrazione per limitare il numero dei soggetti da invitare a confermare l'interesse all'affidamento, che nello specifico era fissato a dieci, proprio al fine di garantire la massima partecipazione.

Per quanto riguarda, proprio per la futura riformulazione della procedura, in merito alla tariffa applicabile, secondo al cosiddetto "decreto parametri" oggi il DM 17/06/2016 è stata prevista una categoria con **grado di complessità congruo** in relazione all'intervento da progettare in quanto non si tratta di bene tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004, ancorché vi sia un procedimento in corso da parte della Soprintendenza, perché nella realtà non si tratta di un edificio di pregio (chiese, monumenti, edifici storici, ecc) ma bensì un edificio su due piani, semplice e vuoto, che deve essere trasformato in sei alloggi popolari.

Le "Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" oltre che a ribadire che gli incarichi di importo pari o superiore a centomila euro, e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice (art. 157, comma 2, ultimo periodo, del codice definiscono che i requisiti di partecipazione sono gli stessi indicati per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza, al capitolo V richiama il fatto che per qualificare gli operatori le prestazioni svolte nell'ambito della stessa categoria edilizia, per opere analoghe non necessariamente di identica destinazione funzionale, per pari complessità della E.13 (1,20) senza particolari restrizioni formali dubbiamente interpretabili, indicando la corrispondenza con la categoria e classe di cui alla Legge 143/1949 quale I/d alla quale sono ascrivibili, già gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, come nel caso.

Si rimarca per ultimo il tono della nota del 13 Sett. u.s., dissonante da quello della nota del 3 Sett con la quale ci si poneva con funzione collaborativa, avendo già concordato peraltro un incontro alla sede degli architetti, anche perché, gli effetti di una indagine di mercato/avviso di pre informazione, senza proseguo, non hanno alcun effetto lesivo di norme e di soggetti, pertanto le minacce di segnalazioni all' autorità risultano assolutamente inappropriate.

Con osservanza.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Andrea Mecchia

Documento firmato digitalmente da Andrea Mecchia ai  
sensi degli artt.2 e 21 del D.lgs. 82/2005 e succ.  
modifiche ed integrazioni

Coseano 15 Settembre 2018